



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 20/09/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice

in data 20/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2399/2022 depositato il 03/05/2022

proposto da

Giorgio Sibaud - SBDGRG58R06H501A

Difeso da

Simona Di Fonso - DFNSMN70M60G482V

ed elettivamente domiciliato presso simonadifonso@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM

Difeso da

Giuseppe Fraticelli - FRTGPP71S13H501W

ed elettivamente domiciliato presso giuseppefraticelli@pec.ordineavvocativiterbo.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 11686/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 39 e pubblicata il 27/10/2021

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150201857386000 IVA IRPEF 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 11686/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Sibaud Giorgio avverso la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 097 2015 0201857386 000, avente ad oggetto Iva Irpef 2012 con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. La Commissione di primo grado ha ritenuto valida la notifica della cartella presupposta. L'appellante censura la sentenza, nella parte in cui, il Giudice di prime cure, dichiara inammissibile il ricorso, sull'erroneo presupposto della regolare notifica della cartella di pagamento: *"il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Va, infatti, rilevato che le prodromiche cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate, come risulta per tabulas, e mai impugunate."* Deduce l'appellante che detta statuizione è, manifestamente, illegittima e come tale va riformata.

Secondo l'appellante, contrariamente a quanto statuito dal Giudice in sentenza, il Concessionario, non ha provato la regolare notifica della cartella in contestazione; pertanto, fondata è l'eccezione di nullità-inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta. L'attività di notifica della cartella è stata, infatti, effettuata, in pregio della normativa vigente, "brevis manu", al portiere dello stabile in difetto dell'attestazione delle c.d. "vane ricerche" nonché della prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 DPR 600/73.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione e ritiene che la cartella nr. 09720150201857386000, come già dimostrato nel precedente grado di giudizio e avvalorato dalla sentenza della CTP di Roma, è stata ritualmente notificata, in data 04/02/16, presso la residenza del contribuente con atto ricevuto dal portiere dello stabile, come da referto di notifica già prodotto in primo grado.

L'Agenzia deposita la cartella notificata nelle mani del portiere e un prospetto riepilogativo di raccomandate spedite a più soggetti.

All'udienza del 20 settembre la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene l'appello fondato.

Non vi è prova in atti che la raccomandata informativa sia stata inviata effettivamente al contribuente e ricevuta.

Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che: *"non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di pertinenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale."* (Cass. n. 1699/19 - 6130/2021). Nessun valore probatorio della notifica può essere riconosciuto al documento denominato *"distinta analitica posta registrata"*, nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione. Infatti, trattandosi di un modulo predisposto da Poste Italiane con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire, deve escludersene l'equiparabilità, tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte, non provengano dall'agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (Cass. 6130/2021). Sempre sul punto: "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con

la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cui all'art 48 disp.at. cpd. proc. Civ.". (Cass 3497/1998)

Sulla essenzialità della raccomandata informativa, nel caso di notifica "brevi manu", ovvero in caso di notificazione eseguita dai messi comunali o autorizzati dall'ufficio, ad un soggetto diverso dal destinatario, si precisa che la notifica va eseguita nel rispetto degli art. 137 e segg cpc e art. 60 lett. A DPR 600/73 che stabilisce, in caso di notifica, l'obbligo dell'invio della raccomandata a/r informativa si evidenzia la recente pronunzia sul punto della Suprema Corte n.2229/2020 n. 8700/2020 e n. 2868/2017.

Pertanto l'appello va accolto con riforma della sentenza in epigrafe. La complessità della materia e il susseguirsi di pareri giurisprudenziali, a volte anche discordanti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso originario. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023.

Il Giudice Relatore

Roberta Ajello

Il Presidente

Nicola Pannullo